

2013



2012

2011

**SVILUPPO REGIONALE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
2007-2013**

2010

FAS

2009

**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE (PAR FAS)**

2008

REGOLAMENTO INTERNO

2007

SETTEMBRE 2013



Il Comitato di sorveglianza del Programma attuativo regionale PAR FAS della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2007/2013 (di seguito nel testo del Regolamento interno indicato come PAR o Programma)

- a. vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 174, del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/13, quale riferimento strategico del processo di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale;
- b. vista la deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/2013, che ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse FAS per l'intero periodo 2007/2013 e ha definito le nuove modalità di programmazione delle predette risorse;
- c. visto il Documento unitario di programmazione (DUP) per la Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Valle d'Aosta attuata dai programmi a cofinanziamento comunitario, statale e regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 518 del 2 marzo 2007 e, da ultimo, adattato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1489 del 16 maggio 2008;
- d. vista la deliberazione n. 200/XIII, in data 13 novembre 2008, del Consiglio regionale che, su proposta della Giunta, ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta relativo alla Politica regionale nazionale 2007/13, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
- e. vista la deliberazione CIPE n. 1 in data 6 marzo 2009 che aggiorna la dotazione del FAS e modifica alcuni principi della deliberazione CIPE n. 166/2007;
- f. visto che in conformità alle prescrizioni delle delibere CIPE n. 166/2007 e n. 1/2009, a seguito di istruttoria positiva da parte del MISE-DSC, il CIPE, con deliberazione n. 11, in data 6 marzo 2009, ha preso atto, tra l'altro, del Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta, formulando alcune osservazioni riscontrate a cura dell'Autorità di gestione;
- g. vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1918 in data 10 luglio 2009 di istituzione del Comitato di sorveglianza del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta;

h. d'intesa con l'Autorità di gestione del programma attuativo regionale PAR FAS 2007/2013

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Composizione)

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste o, in caso di assenza o impedimenti del Presidente della Regione, dal dirigente responsabile della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di gestione, salvo diversa delega del Presidente.

Sono membri del Comitato, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale istitutiva dello stesso:

- in qualità di rappresentante di struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di gestione del Programma, il Dirigente della Programmazione negoziata e aiuti di Stato della Regione, o suo delegato;
- in qualità di rappresentante di struttura cui sono affidati i compiti di 'Cabina di regia' regionale per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari e dai fondi statali, il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione, o suo delegato;
- il Dirigente della Struttura aeroporto e ferrovie del Dipartimento trasporti, o suo delegato;
- il Dirigente della Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
- il Coordinatore del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale, o suo delegato;
- il Dirigente della Struttura aree protette del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, o suo delegato;
- il Dirigente della Struttura sistemi informativi, o suo delegato;
- il Dirigente pro-tempore, territorialmente competente, del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, in qualità di struttura responsabile del coordinamento delle politiche del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

- un rappresentante di ciascuno dei Ministeri interessati dalla stipula di Accordi di programma quadro nell'ambito del programma, o loro delegati, in funzione degli argomenti o tematiche trattate nelle singole sedute del Comitato;
- il Dirigente pro-tempore, territorialmente competente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali;
- il Dirigente della Struttura pianificazione e valutazione ambientale del Dipartimento territorio e ambiente, o suo delegato, in qualità di Autorità ambientale;
- un rappresentante dal Consiglio permanente degli Enti Locali (CPEL) della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- il Direttore di Confindustria Valle d'Aosta, o suo delegato;
- il Segretario regionale della Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- la Consigliera di parità regionale, o suo delegato, in qualità di rappresentante degli organismi per la promozione delle pari opportunità;
- il Presidente del Consorzio delle Cooperative sociali Trait d'Union, o suo delegato, in qualità di rappresentante del terzo settore.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta dell'Autorità di Gestione.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9.

Art. 2

(Compiti)

Il Comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma. A tal fine, in conformità con la deliberazione CIPE n. 166/2007, svolge i compiti previsti dal PAR nel capitolo relativo alle "Modalità di attuazione".

Il Comitato si assicura dell'efficacia e della qualità dell'esecuzione del PAR.

A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:



- 1) approva, nella prima riunione, il regolamento interno che disciplina le modalità di assolvimento dei propri compiti;
- 2) approva i criteri di selezione delle operazioni;
- 3) valuta, periodicamente, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma, sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di gestione;
- 4) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni priorità d'intervento, nonché le valutazioni in itinere e la sostenibilità ambientale degli interventi;
- 5) esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione al MISE-DSC;
- 6) può proporre all'Autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del Programma di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- 7) esamina ed approva l'eventuale riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate al Programma;
- 8) è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità condivise tra il MISE-DSC e l'Amministrazione responsabile dell'attuazione della programmazione FAS;
- 9) è informato del piano di valutazione per l'insieme della Politica regionale unitaria per il periodo 2007/13;
- 10) è informato dell'eventuale modifica della denominazione delle strutture regionali responsabili del Programma e delle singole linee d'azione.

Art. 3

(Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni del Comitato si tengono nella sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e gruppi tecnici.

I lavori del Comitato possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla Segretaria tecnica.

Art. 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione provvisoria e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno due settimane prima della riunione.

La convocazione e l'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato, vengono trasmessi per posta elettronica almeno una settimana prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art. 5

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 2, il voto è rinviato se uno dei membri ne fa richiesta.

Art. 6

(Verbali)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale, che riporta le deliberazioni e le raccomandazioni del Comitato, è approvato dai membri del Comitato stesso nel corso della riunione successiva.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro tre mesi dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Il verbale potrà essere sostituito dalla registrazione audio della seduta, messa a disposizione dei membri del Comitato in un'apposita area ad accesso limitato del sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste o inviato su apposito supporto digitale, in tal caso non è necessaria la procedura di approvazione prevista dai commi precedenti.

Art. 7

(Procedura di consultazione per iscritto)

Nei casi di necessità motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 5.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax dei documenti stessi.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Art. 8

(Trasmissione della documentazione)

I documenti di lavoro possono essere redatti in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla struttura che assolve le funzioni di Segreteria tecnica.

Tali documenti saranno preferibilmente resi disponibili in un'apposita area del sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta o trasmessi a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è: **adg.fas@regione.vda.it**

Art. 9

(Segreteria tecnica del Comitato)

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di sorveglianza, di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza, presso la Direzione per la programmazione negoziata della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono posti a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del PAR.

Art. 10

(Compiti dei componenti del Comitato, ai fini del suo funzionamento)

Al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del Comitato, i componenti del Comitato stesso provvedono all'invio alla Segreteria tecnica di eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione dell'Organismo,

entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla riunione dell'Organismo stesso, per consentirne la tempestiva diramazione ai suoi membri.

I responsabili regionali delle linee d'intervento del Programma inviano, su richiesta dell'Autorità di gestione, alla Segreteria tecnica del Comitato, una relazione sullo stato di attuazione delle attività di competenza, evidenziando le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative intraprese per migliorarne l'attuazione, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici.

Art. 11

(Procedure di modifica del PAR FAS)

L'Autorità di gestione del PAR sottopone al Comitato di sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di revisione del PAR. Il Comitato assume la propria decisione in ordine alla revisione proposta nell'ambito della stessa riunione in cui viene presentata o mediante ricorso alla procedura scritta, come previsto dall'art.7.

Art. 12

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di sorveglianza garantisce, a cura della Segreteria tecnica, un'adeguata informazione sui propri lavori attraverso i mezzi di stampa e il sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (<http://www.regione.vda.it>).

Art. 13

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), adottato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, della deliberazione CIPE n. 166, del 21 dicembre 2007, del Programma Attuativo Regionale PAR FAS della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2007-2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 200/XIII del 13 novembre 2008 e altre disposizioni regionali e nazionali.